

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 02.03.2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 17.03.2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 27/10/2016

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) Per Comune, il Comune di San Martino Buon Albergo;
- b) Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie; per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale, ovvero DM 18 Marzo 1996 e s.m.i. in materia di costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Legge Regione Veneto n. 8 del 11 maggio 2015, e s.m.i. regolante le attività connesse all'esercizio della gestione e delle attività sportive;
- c) Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona nonché a favorire l'aggregazione sociale e l'attività svolta in ambito scolastico;
- d) Per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) Per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- f) Per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- g) Per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in essi svolte riescono a produrre;
- h) Per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo Sport.

Articolo 2

Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali in genere, nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, sono primariamente sede di attività sportiva in tutte le forme in cui tale attività si realizza ed articola nel territorio comunale.

Gli impianti, come da elenco allegato (All. A), ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso da parte delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Associazioni del Tempo Libero iscritte all'Albo comunale, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni sportive e del tempo libero non iscritte all'Albo comunale e sono così classificati:

- a) Impianti/strutture di interesse cittadino idonei ad ospitare in via prioritaria lo sport agonistico e in primo luogo destinati ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale;
- b) Impianti/strutture di base, al servizio di tutti i cittadini, destinati principalmente ad ospitare l'attività sportiva non agonistica, per rispondere alla richiesta ed alle necessità di formazione fisica, di svago e di recupero morale e sociale; a tal fine essi saranno concessi in uso, prioritariamente agli enti ed alle associazioni sportive e non operanti nel territorio comunale ed iscritte agli Albi comunali al fine di promuovere la pratica sportiva nella più larga fascia della popolazione.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Gli impianti, inoltre, sempre nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, possono anche essere destinati:

- ad associazioni sportive non iscritte all'Albo comunale, nel caso rimangano a disposizione spazi non utilizzati dalle Associazioni iscritte all'Albo comunale;
- ad attività diverse da quelle sportive qualora si individuino spazi residuali liberi nel calendario, e si consideri l'opportunità di una funzione polivalente delle strutture nel territorio o si valuti come superiore la valenza di una determinata attività.

Le modifiche all'elenco degli impianti sportivi comunali (All. A) vengono approvate dalla Giunta Comunale a seguito di realizzazioni di nuovi impianti o dismissioni e/o chiusure di vecchie strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti, anche in virtù della realtà sportiva cittadina.

Articolo 3

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale.

E' compresa nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione in orario extra - scolastico degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 517 del 04.08.1977, dell'art. 90 comma 26 della Legge n° 289/2002 e della Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione comunale dispone l'autorizzazione per l'utilizzazione in orario extra - scolastico degli impianti sportivi scolastici secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previa consultazione delle competenti Autorità Scolastiche.

L'Amministrazione comunale garantisce che la fruizione degli impianti resti finalizzata ad un uso pubblico - sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Per uso pubblico - sociale dell'impianto si intende altresì la fruizione privilegiata a favore delle fasce deboli della popolazione quali bambini, adolescenti, giovani, anziani e persone con disabilità.

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente Regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi, Enti, Federazioni riconosciuti dal C.O.N.I. .
- b) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti ed adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti finalizzata alla tutela della salute ;
- c) attività ludico-motoria –ricreativa come strumento amatoriale finalizzato al benessere individuale e sociale dei cittadini;
- d) attività delle federazioni sportive in sinergia con le associazioni sportive del territorio.

TITOLO II : DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5

Destinatari della concessione degli spazi

1. gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
in via prioritaria a:

- a) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo comunale;
- b) nel caso rimangano spazi non utilizzati dalle associazioni/società sportive iscritte all'Albo, in via prioritaria a:
 - Associazioni del tempo libero iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - Gruppi sportivi scolastici;
- c) *In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a:*
 - Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - Associazioni e società dilettantistiche non iscritte all'Albo comunale;
 - Associazioni del tempo libero non iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - Società sportive professionistiche;
 - Associazioni sportive e non, enti, federazioni sportive per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e del tempo libero che rivestano un peculiare interesse per la cittadinanza e compatibili con la programmazione in atto nei vari impianti e con le caratteristiche strutturali degli stessi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro per finalità di interesse cittadino previa approvazione della Giunta Comunale.

Articolo 6

Principi e criteri per l'assegnazione in uso

La Giunta, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente Regolamento:

- determina gli indirizzi generali ai fini dell'assegnazione degli spazi negli impianti;
- approva il Piano annuale (per la stagione sportiva, indicativamente periodo da ottobre a giugno) di utilizzo degli impianti sportivi.

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare le richieste stesse, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica.

Al verificarsi dell'impossibilità della mediazione, l'assegnazione degli impianti avverrà con riferimento alle caratteristiche del richiedente e alle tipologie delle attività per le quali essa è richiesta, nel rispetto degli ordini di priorità stabiliti dal presente Regolamento.

1. Le domande di assegnazione da parte dei Soggetti di cui all'art. 5 vengono presentate con un modello unificato che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri e indirizzate :

A) al competente Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta o per i quali l'Amministrazione dispone la programmazione degli spazi;

b) al soggetto affidatario degli impianti dati in gestione nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione nel rispetto del presente Regolamento;

Il concessionario laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando all'Amministrazione e a tutti gli interessati gli esiti dell'istruttoria svolta.

2. gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso annuale, intendendosi anno sportivo, o per uso temporaneo e/o straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.

3. Criteri per l'assegnazione in uso:

Priorità 1

a) Associazioni e/o Società Sportive iscritte all'Albo comunale
criteri:

- numero di atleti tesserati under 18 residenti nel Comune;
- numero di atleti tesserati residenti nel Comune;
- tipologia della disciplina praticata (compatibilità con la struttura richiesta)
- anni di attività del sodalizio sul territorio comunale;
- ordine cronologico di presentazione della richiesta;

Priorità 2

b) Associazioni del tempo libero iscritte all'Albo comunale
criteri :

- numero di associati residenti nel Comune;
- numero di associati under 18 residenti nel Comune;
- svolgimento di attività di promozione a favore di anziani e soggetti diversamente abili;
- svolgimento di attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare e l'attività psicomotoria dei bambini;
- ordine cronologico di presentazione della richiesta;

Priorità 3

c) Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva affiliate al CONI;

Associazioni e società dilettantistiche sportive non iscritte all'Albo comunale;

Associazioni del tempo libero non iscritte all'Albo comunale ;

per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;

criteri:

- ordine cronologico di presentazione della richiesta.

4. In sede di programmazione i soggetti richiedenti dovranno attestare con apposita dichiarazione il numero di praticanti/tesserati/associati con riferimento alla stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta la domanda.

5. In ogni caso è vietato la "sub assegnazione" degli spazi autorizzati (vedi ALL. B "norme generali d'uso degli impianti sportivi comunali") da parte degli assegnatari stessi;

nel caso un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in assegnazione in uso, dovrà comunicarlo al Servizio competente che riassegnerà gli spazi in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta.

6. L'uso straordinario o occasionale degli impianti potrà essere autorizzato purché non modifichi la programmazione già effettuata . Le domande dovranno pervenire al Servizio Sport almeno un mese prima della data dell'evento per manifestazioni sportive e non, o almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo occasionale (allenamenti, gare)al di fuori della programmazione approvata.

7. In sede di programmazione annuale L'Amministrazione avvia le procedure di acquisizione delle istanze tramite avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'Ente e darà specifica comunicazione agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari, con specifica motivazione.

8. Il Servizio Sport avrà facoltà di apportare parziali modifiche alla programmazione approvata.

Articolo 7

Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1.L'Ufficio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità:

- per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza promosse dall'Amministrazione;
- per improrogabili interventi di manutenzione; per condizioni climatiche particolarmente avverse;
- per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità indicate nell'autorizzazione d'uso.

In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere all'Amministrazione e/o al titolare della gestione degli impianti le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2.il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza/sospensione delle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Servizio Sport o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non rispettino quanto stabilito in sede di programmazione. Il mancato utilizzo dovrà essere accertato dal Servizio Sport.

La decadenza/sospensione/revoca sarà preceduta da contestazione formale delle inadempienze riscontrate e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

3.Il Servizio competente può altresì revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III : DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 8

Soggetti affidatari

1. Il Comune affida, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 8/2015 e successive modifiche ed integrazioni, in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 9

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi art. 164, comma 3) deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV

2. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, avverrà ai sensi dell'art. 90 comma 25 della legge 289/2002, dell'art. 4 comma 7 della Legge 135/2012, nonché dell'art. 26 comma 2 della Legge regionale n. 8/2015, qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:

a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile all'interno dell'impianto;

b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

Ai fini della verifica sul territorio comunale delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si procederà con apposita indagine esplorativa mediante pubblicazione sul sito dell'Ente di apposito Avviso pubblico.

3. La concessione avrà durata massima di anni 4 (quattro). Qualora sia prevista, sull'impianto, in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire totalmente o parzialmente a spese del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore a 4 anni e fino a un massimo di venti, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto, degli investimenti, nonché dei vantaggi economici che deriveranno a seguito del miglioramento apportato all'impianto al fine di consentire un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

4. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e dovrà in particolare prevedere:

a) i criteri d'uso dell'impianto nel rispetto delle disposizioni della Legge regionale n. 8/2015 e del presente regolamento;

b) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;

c) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e della conduzione dell'impianto;

e) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

5. Alla convenzione dovranno essere allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica e precisamente:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e guardiania e la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto dei vincoli tariffari eventualmente stabiliti dal Comune.

6. Il concessionario non dovrà essere incorso nella risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di impianti sportivi comunali.

7. la concessione può riguardare uno o più impianti sportivi.

L'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune e il soggetto affidatario, spetterà alla Giunta Comunale, nella forma di scrittura privata alla cui sottoscrizione provvederà il Responsabile del Settore competente.

ARTICOLO 10

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. VV) del Codice dei Contratti, dovrà essere affidata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice dei Contratti, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili).

2. La concessione in gestione sarà affidata, in via preferenziale, a :

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali:

b) Enti di promozione sportiva e società loro affiliate.

3. I soggetti sopraindicati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) la società dovrà praticare una o più discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;

b) la società dovrà perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport, agonistico e/o dilettantistico, promozione diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo.

c) La società non dovrà essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

4. Il Comune attiverà, nel rispetto della normativa vigente, idonea procedura selettiva tenendo conto dei valori qualitativi del soggetto e sulla base dei criteri di seguito specificati:

a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione, nel rispetto dell'articolo 27 della Legge regionale n.8/2015, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni del presente regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge regionale n.8/2015, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;

b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;

c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo

economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;

g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

5. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà in particolare prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

b) la possibilità di utilizzo delle attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;

c) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'affidatario;

d) la spettanza delle spese relative alla ordinaria manutenzione;

e) le modalità di svolgimento delle eventuali attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

f) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

g) la durata della concessione;

h) l'attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti e delle attrezzature presenti;

i) l'applicazione e la riscossione di eventuali tariffe;

j) la manutenzione ordinaria dell'impianto;

k) l'obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico/finanziario e tecnico della gestione.

Articolo 11

Scelta dell'affidatario

1. La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza :

- anni di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe;

b) radicamento nel territorio :

- numero di associati/tesserati residenti nel Comune di S. Martino B. A.;

- numero di associati/tesserati under 18 residenti nel Comune di S. Martino B. A.;

c) qualificazione istruttori :

- presenza nella associazione/società sportiva di tecnici provvisti di laurea in scienze motorie, diploma Isef, patentino di tecnico federale e di ogni altra tipologia di personale ;

d) progetto organizzativo e gestionale;

e) convenienza economica dell'offerta :

- massimo ribasso sul contributo massimo offerto dall'Amministrazione comunale, massimo aumento del canone minimo ;

f) proposte migliorative :

- valutazione di eventuali proposte di interventi migliorativi strumentali a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto.

Art. 12

Doveri del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata assegnata;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività sportive/ludiche/sociali che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) applicare tariffe agevolate per quegli utenti (attività giovanile, persone con disabilità, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- d) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte delle Scuole che non posseggano impianti propri, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- e) mettere a disposizione del Comune l'impianto per le finalità istituzionali, compatibilmente con le esigenze del gestore e degli altri soggetti fruitori, per le proprie finalità istituzionali;
- f) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e/o da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette;
- g) assolvere agli adempimenti di Legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94).

Art. 13

Manutenzione e gestione ordinaria

1. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia affidata in concessione a Associazioni, Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà garantire libero accesso all'impianto da parte di Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune.
3. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di eventuali lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate al Concessionario con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Art. 14

Risarcimento danni

1. Il Concessionario dovrà porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

Art. 15

Garanzie assicurative

1. Il concessionario esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del rapporto di concessione.
2. A tal proposito il titolare della concessione è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque per le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con

l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

Art. 16

Decadenza e revoca della concessione di gestione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare il relativo affidamento, senza possibilità per l'assegnatario di richiedere alcun indennizzo.

2. il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) è violato ripetutamente il presente Regolamento;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

c) mancato rispetto o esaurimento dello scopo della concessione.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 17

Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di cedere il contratto o di sub concedere le attività principali oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo dell'impianto concesso, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. E' data facoltà al concessionario di sub concedere attività minori connesse alla gestione dell'impianto sportivo quali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione di gestione.

TITOLO IV : TARIFFE

Articolo 18

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli assegnatari d'uso il pagamento delle tariffe.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e delle fasce deboli.

3. il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni/eventi extra sportivi.

Articolo 19

Modalità di riscossione delle tariffe

1. le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva annuale sono corrisposte in due rate, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente, indicativamente come segue:

- 1° rata entro il mese di gennaio
- 2° rata entro il mese di agosto.

2. le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva straordinaria sono corrisposte anticipatamente, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente.

3. E' facoltà dell'Amministrazione disporre il pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte degli assegnatari.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

a) per le concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessione ed appalti (D.Lgs. 50/2016) , all'art. 90 comma 25 della L.n. n.289 del 27.12.2002, alla Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici alle leggi n. 517 del 04.08.1977 e s.m.i. e n. 23 del 11.01.1996, al DPR n. 567 del 10.10.1996 e all'art. 90 comma 26 della L. n. 289 del 27.12.2002;

c) per l'individuazione degli elementi di riferimento relative ai soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91 del 23.03.1981 e s.m.i. e all'art 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerenti gli enti di promozione sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 21

Norme transitorie entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. In via transitoria e sino a loro naturale scadenza, rimangano valide ed efficaci le convenzioni in essere per la gestione degli impianti sportivi comunali alle condizioni nelle stesse stabilite.

ALLEGATO A

ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO.

A) Impianti sportivi privi di rilevanza economica:

- Palestra Scuole Barbarani (struttura di interesse cittadino)
- Palestra Scuole Todaro (struttura di interesse cittadino)
- Palestra Scuole D'Acquisto (struttura di base)

- Impianto sportivo di Borgo della Vittoria:

- 1 campo da calcio a 11 principale (struttura di interesse cittadino)
- 2 campi da calcio a 11 in erba (struttura di interesse cittadino)
- 1 campo da calcio a 11 in sintetico (struttura di interesse cittadino)
- 1 campo di calcio a 9 (struttura di base)
- 1 campo di calcio a 7 (struttura di base)
- 1 pista di atletica (struttura di interesse cittadino)
- 1 campo da baseball regolare (struttura di interesse cittadino)
- 1 campo da baseball piccolo (struttura di interesse cittadino)
- 1 piastra polivalente (struttura di base)

- Impianto Ugo Pozzan

- 1palestra (struttura di base)
- 1 campo di calcio a 11 (struttura di interesse cittadino)
- 2 campi da tennis all'aperto (struttura di base)
- 2 campi da tennis coperti (struttura di base)

2 Impianti sportivi a rilevanza economica:

Attualmente non presenti.

ALLEGATO B

NORME GENERALI D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

A) Utilizzo e accesso

- 1. Gli spazi devono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari delle autorizzazioni d'uso e/o dai titolari delle concessioni di gestione e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.**
- 2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alle strutture.**
- 3. E' vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'assegnazione in uso degli impianti pena la decadenza dall'assegnazione dell'impianto.**
- 4. E' vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo la concessione di gestione degli impianti pena la decadenza dalla concessione dell'impianto.**
- 5. Per i minori, i gruppi scolastici ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinata alla presenza di almeno un dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto o di incaricato dall'Amministrazione comunale i responsabili delle società sportive e non e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.**
- 6. In relazione al tipo di pavimentazione/fondo dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti/utenti dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.**
- 7. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. Qualora non sia accertato l'autore del danno ne risponderà il presidente/rappresentante della Società sportiva e/o ente presente nell'impianto al momento della constatazione del danneggiamento, salvo tempestiva comunicazione del rilevamento del danno.**
- 8. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.**
- 9. L'uso delle docce è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi tipo di spreco.**
- 10. Gli orari di apertura e chiusura degli impianti verranno concordati tra il gestore e l'Amministrazione comunale e pubblicizzati a cura del gestore (o a cura dell'Amministrazione comunale nel caso di gestione diretta degli impianti da parte dell'Ente).**
- 11. Gli utenti sono tenuti ad osservare gli orari assegnati salvo il caso di imprevisto prolungamento di gare di campionato.**
- 12. Ai frequentatori, atleti, accompagnatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali/strutture non di pertinenza sportiva.**

13. E' vietato il consumo, all'interno delle strutture sportive (es. spogliatoi, campi da gioco) di qualsiasi genere di bevande e di alimenti, salvo la presenza, all'interno dell'impianto, di aree/locali destinati a bar o punto di ristoro, debitamente autorizzati.

14. E' vietato fumare all'interno degli impianti sportivi.

15. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.

16. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

17. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o disabili è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, salvo deroghe debitamente autorizzate dall'amministrazione comunale o per ragioni di servizio preventivamente concordate con il Gestore dell'impianto.

B) Impianti ed attrezzature

1. Le Società sportive/Enti, previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva/motoria autorizzata, qualora non presenti nell'impianto. Per eventi e manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari strutture o attrezzi, gli utilizzatori dovranno provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle strutture/attrezzature necessarie, acquisendo, se dovute, le inderogabili autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette strutture/ attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività/evento/manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che la precedono o la seguono.

3. Le attrezzature e qualsiasi materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli atleti/utenti e di proprietà degli stessi o della società/ente autorizzato, non possono essere depositati o comunque lasciati nemmeno temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo, salva la possibilità di deposito negli appositi spazi adibiti a magazzino, previo accordo con la Direzione didattica, il Gestore o l'Amministrazione comunale.

L'amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni danni o altri inconvenienti che la mancata osservanza della suddetta disposizione possa determinare.